

## Versamenti e calcolo degli interessi: la guida delle Entrate

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e Flavia Di Luciano - Avvocato, Loconte & Partners*

In materia di versamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Amministrazione e di calcolo degli interessi, il pregio del contenuto della circolare n. 17/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate è quello di rappresentare una "guida" per il contribuente nell'interpretazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 in attuazione della legge delega fiscale. Lo scopo appare quello di attuare le direttive fornite dal legislatore delegato: razionalizzare e semplificare le disposizioni tributarie attraverso l'adozione di previsioni normative organiche, snelle e facilmente intellegibili

La circolare n. 17/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate, seppure in chiave meramente chiarificatrice, facilita il contribuente nella comprensione degli effetti e dell'ambito temporale di applicazione delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 nei differenti casi di comunicazione ai contribuenti dell'**esito dei controlli**.

### Leggi anche

- [Avvisi bonari: disciplina dei versamenti derivanti dalla comunicazione degli esiti](#)
- [Versamenti da controllo: il lieve inadempimento non evita le sanzioni](#)
- [Versamenti da controlli: il lieve inadempimento vale anche per le rate successive alla prima](#)
- [Versamenti derivanti dall'attività di controllo: il vademecum delle Entrate](#)

I paragrafi 1 e 2 della circolare n. 17/E offrono al contribuente **schemi esemplificativi** che rendono maggiormente comprensibili le nuove modalità di pagamento al fine di evitare margini di errore nella gestione dei versamenti. Sotto questo profilo, si tratta, tuttavia, di un provvedimento meramente chiarificatore, che nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto a livello legislativo.

Ripercorrendo le principali modifiche contenute nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 in materia di **versamenti delle somme** dovute a seguito dell'**attività di controllo dell'Amministrazione**, il pregio della circolare è quello di rappresentare una "**guida**" per il contribuente nell'interpretazione delle novità introdotte. Lo scopo appare quello di attuare le direttive fornite dal legislatore del 2015: razionalizzare e semplificare le disposizioni tributarie, attraverso l'adozione di previsioni normative organiche, snelle e facilmente intellegibili

Innanzitutto, come ricorda il documento di prassi, è stata innovata la disciplina sulla **rateazione delle somme** dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di cui all'art. 3-*bis*, D.Lgs. n. 462/1997. È stato, infatti, innalzato da sei a otto il numero massimo di rate trimestrali di pari importo di cui il contribuente può beneficiare per dilazionare le somme richieste di ammontare inferiore o pari a 5.000 euro. In presenza di importi più elevati, la disciplina è rimasta invariata, prevedendo la corresponsione di 20 rate trimestrali di pari importo.

### Novità per gli istituti definitivi

Rilevanti anche le innovazioni che hanno interessato gli istituti definitivi.

Al riguardo - ricorda l'Amministrazione - anche negli **accertamenti con adesione** la principale novità ha riguardato il numero di rate fruibili al di sopra di un certo ammontare; nel dettaglio, se l'ammontare delle somme dovute oltrepassa la soglia di 50.000 euro, il numero massimo di rate è stato elevato da dodici a sedici. Come nel caso di comunicazione degli esiti, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

È stato altresì stabilito un **termine fisso per la decorrenza degli interessi** da corrispondere sull'ammontare delle rate successive alla prima, individuandolo nel giorno seguente al termine di versamento della prima rata, ossia indipendentemente dal momento in cui è stato eseguito il pagamento che ha determinato il perfezionamento dell'adesione.

Le novità relative al numero e ai termini del versamento delle rate in materia di accertamento con adesione valgono anche per le **conciliazioni giudiziali** e gli **accordi di mediazione**.

La decadenza dal beneficio della rateazione a seguito dell'omessa corresponsione di una rata diversa dalla prima entro la scadenza di quella successiva, determina inoltre l'applicazione di una sanzione ridotta dal 60% al 45%, calcolata sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta.

La circolare n. 17/E ricorda anche che il legislatore del 2015 ha esteso la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di **acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni** (prima casa e piccola proprietà contadina) e agli avvisi di accertamento per occultamento del corrispettivo (art. 72, D.P.R. n. 131/1986) con riferimento all'imposta di registro, nonché agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione (art. 51, D.Lgs. n. 346 del 1990).

L'Amministrazione con tale provvedimento ha chiaramente inteso offrire una **road map** volta a facilitare gli **adempimenti** posti a carico dei contribuenti.

L'auspicio è quello che le indicazioni fornite possano anche aiutare a **ridurre i margini di errore** nella gestione dei versamenti delle somme richieste in riscossione.